

## **STATUTO**

### **PAREZIA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: POLLENA TROCCHIA NA VIA  
DANTE ALIGHIERI 78

Numero REA: NA - 819300

Codice fiscale: 06500531212

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 01-12-2009 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "A" all'atto n. 1502 di Raccolta  
STATUTO**

**Articolo 1 - Denominazione**

1.1 - E' costituita, ai sensi della legge 381 del 18 novembre 1991, una società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata

**"PAREZIA Cooperativa Sociale O.N.L.U.S."**

1.2 – La Cooperativa, senza scopo di lucro, si ispira a principi di solidarietà umana ed esalta la centralità della persona.

Il suo scopo, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b) della legge 8 novembre 1991, n° 381, è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e l'esercizio di attività produttive, finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, secondo le modalità indicate dalla circolare n° 153, 8 novembre 1996, del Ministero del Lavoro.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega prevalentemente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma contemplata dalle vigenti disposizioni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa si iscriverà all'Albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della legge n. 381 dell'11 gennaio 1991.

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporterà la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lgs. C.P.S. 14.12.1947 n. 1577, come modificato dall'art. 6 comma 12 lett. C) della Legge 8.11.1991 n. 381, nonché la cancellazione dall'Albo regionale di cui all'art. 9 della stessa Legge 381/1991.

**Articolo 2 – Sede**

2.1 - La società ha sede legale nel Comune di Pollena Trocchia (NA), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

2.2 - La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 - Il trasferimento della sede in altro comune e l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, sono rimesse alla decisione dei soci, da assumersi in assemblea con le maggioranze di cui al successivo articolo 17 comma 4.

**Articolo 3 – Oggetto sociale**

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate, anziani, minori a rischio, portatori di handicap psico-fisico, tossicodipendenti, malati, inabili e invalidi, alcolizzati e disabili psicofisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, dipendenti da giochi d'azzardo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, donne in difficoltà e simili, e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno. Tali servizi dovranno tendere a favorire, per gli anziani, la loro permanenza nell'ambito domiciliare e familiare e, per i minori, il loro inserimento nella realtà sociale. Si precisa che sia la

condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori sociosanitari, assistenziali e non, sociali ed educativi, sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di operatività in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l'offerta. In relazione a ciò la cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti, relative alle seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti già menzionati: 1) assistenza psicologica, sociale, riabilitativa, fisioterapica; 2) assistenza sociale e materiale a tutte le categorie di soggetti svantaggiati prima menzionate, a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri, con la organizzazione e gestione di centri per minori, centri di aggregazione giovanile, centri per le famiglie, centri per anziani, centri sociali polifunzionali, centri interculturali, centri per immigrati, centri per tossicodipendenti, centri antiviolenza, servizi nei casi di maltrattamento e abuso in atto su minori e donne, residenze protette, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppi appartamento, comunità per gestanti, madri e bambini, case di accoglienza per donne in difficoltà e loro figli minori, gruppi di appartamento per nuclei disagiati, case famiglia, R.S.A. (residenze sanitarie assistenziali), case albergo, comunità alloggio, appartamenti sociali, centri di inserimento lavorativo, centri di formazione, centri di prima accoglienza per donne immigrate, case rifugio per donne in uscita dai percorsi di prostituzione, gruppi di appartamenti per minori non accompagnati, comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze, comunità di accoglienza per minori vittime di maltrattamento e abuso, strutture di servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; 3) animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali e musicali; 4) servizi di sostegno e consulenza alla famiglia, di tutoraggio educativo, di assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, di servizi per l'affido familiare, di servizi di mediazione familiare, di servizi di ascolto, di servizi di counselling; 5) servizio di recupero, dispersione e sostegno scolastico primario e secondario; 6) predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti e audiolesi, anche attraverso le più idonee tecnologie informatiche e anche ai fini dell'inserimento lavorativo; 7) sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali e artistiche in soggetti non vedenti e audiolesi; 8) attività e servizi infermieristici, di riabilitazione e fisioterapia; 9) gestione nidi d'infanzia, mini-nidi, servizi integrativi al nido, asili, scuole materne ed elementari, mense sociali e servizi di distribuzione di derrate alimentari a persone in stato di povertà; 10) gestione di case famiglie, strutture educativo-assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate; 11) gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza; 12) organizzazione di servizi per l'affidamento familiare; 13) assistenza esterna agli istituti di pena per attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione; 14) assistenza socio-sanitaria, infermieristica, di trasporto infermi, musicoterapeutica ed ambulatoriale presso la propria sede, strutture private e pubbliche, e/o il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra, anche attraverso assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), assistenza domiciliare anziani (S.A.D.), di telefonia sociale e servizi di psicoterapia e di psicodiagnosi, di gruppi di autoaiuto, di servizi per l'integrazione sociale e lotta all'esclusione sociale; 15) diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio, anche con seminari, convegni e altre forme divulgative; 16) gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, teleradiologica, telemedicina e telelavoro, in forma privata e/o in convenzione con amministrazioni pubbliche e private;

17) studi di progettazione, ricerche e censimenti sulle realtà territoriali e sulle condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra; 18) ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali e a preparare le risposte formative attraverso la formazione e la riqualificazione a favore di giovani o adulti, con corsi di base post-obbligo scolastico, post-diploma, post-laurea; perfezionamento, aggiornamento e specializzazione per lavoratori già occupati, per dirigenti, quadri, staff; formazione connessa ai processi di mobilità conseguenti a riconversioni e a ristrutturazioni industriali; 19) corsi di formazione con metodologia applicata ai project management del processo informativo, dall'analisi della domanda e del fabbisogno di formazione alla progettazione architettuale ed alla programmazione didattica, dalla produzione di nuove tecnologie educative alla gestione dei corsi e alla valutazione dei risultati di formazione; 20) progettazione e realizzazione di interventi di orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica per i giovani; 21) corsi

di aggiornamento professionale; 22) consulenze, progettazioni ed informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi produttivi nel settore sociale e delle attività di formazione ed orientamento; 23) corsi di lingua (principiante-intermedio-avanzato) rivolti a esigenze personali, professionali e didattiche; 24) gestione di servizi di sanificazione, pulizia e recupero dell'ambiente e di strutture sanitarie; 25) gestione di centri sportivi; 26) gestione di servizi di pronto soccorso stradale e di pronta disponibilità in caso di emergenze civili e di calamità naturali e predisposizione di progetti e servizi di protezione civile.

La cooperativa favorirà altresì ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di corsi di integrazione operativa.

La Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto, sia pubbliche che private;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- effettuare la raccolta del prestito da soci nel rispetto di tutte le normative vigenti secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- partecipare a consorzi, associazioni, ONG (Organizzazioni non Governative) ed assumere interessenze e partecipazioni in società o Enti, tutti aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento (70%) da cooperative sociali e a quelle associazioni che potranno tutelarne gli interessi;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali, che nazionali e comunitarie.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

#### **Articolo 5 - Soci**

5.1 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può mai essere inferiore al minimo di legge. Alla cooperativa si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata. Qualora il numero dei soci e l'attivo patrimoniale superino i limiti previsti dal comma 2 articolo 2519 codice civile, dovranno applicarsi alla società in materia di conferimenti, di prestazioni accessorie, di assemblee, di amministratori, di sindaci, di libri sociali, di bilancio e di liquidazione le norme delle società per azioni, in quanto compatibili; pertanto in tali casi tutte le regole del presente statuto che fanno riferimento alle norme sulla società a responsabilità limitata dovranno, se in contrasto con le norme sulle società per azioni, essere disapplicate fino a quando non si sia rideterminata la situazione che ne permetta l'utilizzazione.

5.2 - Possono essere soci tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di carattere lavorativo o professionale necessari per lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale, anche maturata in precedenti esperienze di volontariato, oppure coloro che intendono prestare la loro opera volontaria per le finalità della Cooperativa.

#### **Articolo 6- Domanda di ammissione a socio**

Chi intenda divenire socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, indicando

tutte le sue generalità e quant'altro necessario in relazione ai requisiti richiesti al precedente art. 5.2, nonché l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, la quale ultima dovrà essere compresa tra l'importo minimo o massimo previsto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione deciderà con giudizio motivato sull'accoglimento della domanda, comunicando all'interessato la decisione entro sessanta giorni dalla domanda, con lettera raccomandata anche a mano. In caso di non accoglimento della domanda, si applicano le disposizioni dell'art. 2528 comma 4 del Codice Civile.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

#### **Articolo 7- Versamenti del nuovo socio**

Il nuovo ammesso, per essere iscritto nel libro dei soci deve versare, oltre la quota sottoscritta, una tassa di ammissione dell'importo stabilito dal detto Consiglio per ciascun esercizio sociale, sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; detta tassa non è rimborsabile.

#### **Articolo 8 - Recesso**

Oltre che nei casi di legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione di cui al precedente articolo 5.2 e che non sia più in grado di cooperare per il raggiungimento dello scopo sociale. Il Consiglio di Amministrazione constata la ammissibilità del recesso ai sensi di legge e di statuto annotandolo nel libro di soci.

#### **Articolo 9 - Esclusione**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono casi di esclusione del socio:

- a) la perdita dei requisiti di ammissione, nonché il fallimento, l'interdizione o inabilitazione del socio;
- b) qualora risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare ai soci un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) qualora si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) qualora, in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) qualora, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) qualora, per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n° 3 (tre) assemblee consecutive.

L'esclusione del socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

La relativa deliberazione sarà presa dagli amministratori e comunicata al socio a norma di legge.

#### **Articolo 10 - Successione del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non hanno diritto di ottenere né il rimborso delle quote conferite né dell'eventuale sovrapprezzo pagato. Essi, invece, hanno diritto a subentrare nel rapporto sociale, nominando un rappresentante comune.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del Codice civile.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di subentro, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### **Articolo 11 - Liquidazione della quota del socio uscente**

**11.1** - I soci receduti od esclusi hanno diritto solo al rimborso della quota di capitale conferito; è escluso ogni ulteriore rimborso.

**11.2** - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa limitatamente a quanto previsto dall'art. 2536 del Codice Civile.

### **Articolo 12 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito dal capitale sociale (variabile e formato da un numero illimitato di quote di importo né inferiore, né superiore ai limiti di legge), dalla riserva ordinaria (formata dalle quote degli avanzi di gestione di cui al seguente articolo 25.4), dalle dette tasse di ammissione, da eventuali riserve straordinarie e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di rischi o in previsione di oneri futuri, ovvero a norma di legge.

### **Articolo 13 - Versamento delle quote sottoscritte**

L'importo delle quote sottoscritte deve essere versato in unica soluzione a richiesta dell'organo amministrativo.

### **Articolo 14 - Assemblea**

**14.1** - L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, con lettera raccomandata anche a mano, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'assemblea è validamente costituita e delibera, sempre con voto palese, con le maggioranze previste dalla legge.

**14.2** - Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati, il giorno, l'ora e il luogo, dell'adunanza, il luogo e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima.

**14.3** - L'Assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le indicate formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza dell'organo amministrativo e di controllo, se nominato; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**14.4** - L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno.

### **Articolo 15 – Partecipazione e rappresentanza**

**15.1** - Ha diritto di intervenire all'Assemblea il socio che, alla data dell'assemblea stessa, è iscritto nel libro soci da almeno tre mesi.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e dall'Organo amministrativo;
- b) tutti i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- c) tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In tale ipotesi l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

**15.2** - Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

**15.3** - Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conferita per la singola assemblea; essa ha effetto anche per le sue successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di cinque soci.

**15.4** - La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della società, alle società da questa controllate o che la controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

### **Articolo 16 – Svolgimento dell'Assemblea dei soci**

**16.1** - L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dalla persona designata con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

**16.2** - Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

**16.3** - Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

**16.4** - Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, indicante: la data dell'assemblea; l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno; le modalità e il risultato delle votazioni; l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato; per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio.

#### **Articolo 17 – Maggioranze**

**17.1** - Ogni socio ha diritto ad un voto.

**17.2** - Il voto deve essere espresso in forma palese.

**17.3** - L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai soci.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società, la sua trasformazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

**17.4** - L'assemblea, regolarmente costituita a sensi del presente articolo, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza relativa dei voti complessivamente spettanti ai soci intervenuti.

#### **Articolo 18 – Organo di Amministrazione**

**18.1** - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri a cinque membri, scelti prevalentemente tra i soci, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; lo stesso ha facoltà di nominare un vice presidente ed un tesoriere.

#### **Articolo 19 – Decisioni degli amministratori**

**19.1** - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate solo collegialmente.

**19.2** - Il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale, se nominato, vengono convocati dal Presidente, anche su richiesta di un amministratore, mediante avviso spedito con lettera postacelere con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica o la raccomandata a mano. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dall'amministratore e dal sindaco, se nominato, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, l'ora e il luogo della riunione, anche fuori della sede sociale, nonché l'ordine del giorno.

**19.3** - Il Consiglio di amministrazione è, comunque, validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, a condizione che sia rappresentato l'intero Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

**19.4** - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che:

- a) tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati da tutti gli altri amministratori;
- b) tutti gli amministratori possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- c) tutti gli amministratori possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- d) di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale.

In tale ipotesi l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

**19.5** - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti, con voto palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. È escluso il voto per rappresentanza.

**19.6** - Ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere annotata, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritta dal Presidente e dal segretario.

#### **Articolo 20 – Competenze del Consiglio di Amministrazione**

**20.1** - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo ad esso demandato, in modo esclusivo, la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale. Pertanto, ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

**20.2** - In ogni caso, spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina, determinando i poteri, dei: direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

**20.3** - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, anche disgiuntamente, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c., al Presidente, ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad amministratori delegati. Il Presidente, il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati possono compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risultano dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

**20.4** - Il Consiglio di Amministrazione può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega, con l'eccezione delle operazioni non delegabili per legge o per Statuto.

Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio d'Amministrazione informazioni relative alla gestione della società ed opporsi all'operazione che il Presidente c/o gli amministratori delegati vogliano compiere prima che sia compiuta. Sulle predette richieste e opposizioni decide il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 21 – Rappresentanza della società**

**21.1** - Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di inadempimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

#### **Articolo 22 – Compensi agli amministratori**

**22.1** - Agli amministratori è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni ed un compenso annuo complessivo, che è determinato dai soci, in occasione della loro nomina o con apposita decisione.

#### **Articolo 23 – Organo di controllo**

**23.1** - La società è controllata da un Collegio sindacale solo se si verificano i presupposti di legge. Detto Collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci ed aventi i requisiti richiesti dalla legge; l'Assemblea designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione per il triennio. I sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

**23.2** - Il Collegio sindacale è tenuto a redigere il verbale di ogni riunione nel Libro delle decisioni del Collegio sindacale; esso deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

**23.3** - La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**23.4** - I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle adunanze del Comitato esecutivo, se nominato.

**23.5** - Il controllo del Collegio Sindacale, quando l'Organo di controllo non è obbligatorio per il Codice Civile, comprende il controllo legale dei conti e il controllo sulla gestione.

#### **Articolo 24 – Esercizi sociali**

**24.1** - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 25 – Bilancio**

**25.1** - Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo cura l'erezione del bilancio di esercizio e la redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale, oltre alle conseguenti formalità di legge.

La relazione deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta; dovrà indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, i dati relativi all'attività svolta con o verso i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, al fine della individuazione dell'entità dei ristorni.

**25.2** - Al socio spetta il ristorno sulla base del risultato di esercizio, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, imputando come costo provvisorio il prezzo dei prodotti conferiti dal socio, stabilito dal Consiglio di Amministrazione in base all'andamento di mercato, o dei servizi offerti dal socio, sempre stabilito dal Consiglio di Amministrazione in base alla remunerazione prevista dai contratti nazionali di categoria in relazione alla o alle mansioni svolte dal socio stesso.

**25.3** - Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi, gli amministratori devono segnalare, nella loro relazione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

**25.4** - Gli utili netti annuali saranno così destinati, nell'ordine:

- non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- una quota, in misura di legge, pari al 3%, a favore dei fondi mutualistici, previsti nel nuovo testo dell'articolo 2536 c.c.

Gli utili residuati, dopo le suddette deduzioni, e non utilizzati per rivalutazioni di quote, per assegnazione ad altre riserve o fondi, o per distribuzione ai soci di un dividendo (che non potrà in nessun caso essere superiore alla ragione dell'interesse dei buoni postali fruttiferi maggiorato di due virgola cinque punti, o al diverso parametro che dovesse essere in futuro legislativamente stabilito per le cooperative a mutualità prevalente e/o per le cooperative sociali), saranno destinati a fini mutualistici.

Le riserve non sono ripartibili tra i soci nè durante la vita della società, nè in occasione del suo scioglimento.

**25.5** - La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. Si prevede inoltre la possibilità per la società di acquisire tra i soci fondi con obbligo di rimborso, a norma del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, della successiva deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 1994) e delle istruzioni della Banca d'Italia in materia, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994, e previa la predisposizione degli appositi regolamenti.

#### **Articolo 26 – Scioglimento e liquidazione**

**26.1** - Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di scioglimento della società l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo della cooperativa in liquidazione deve essere devoluto, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione costituiti ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92, così come disposto dalle legge vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto appunto dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

**26.2** - Si applicano tutte le disposizioni di cui agli artt. 2484 – 2496 c.c.

**Articolo 27 – Regolamenti**

**27.1** - I rapporti tra la società ed i soci potranno essere disciplinati da regolamenti che determineranno i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. Tali regolamenti, proposti dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie a norma dell'art. 17.4.

**Articolo 28 – Disposizioni Generali e norme di rinvio**

**28.1** - Le clausole mutualistiche contenute in questo statuto, con particolare riferimento a quelle di cui agli artt. 25.4 ultimo capoverso e 26.1, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

**28.2** - Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge e, per quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

**Articolo 29 – Clausola Arbitrale**

**29.1** - Tutte le controversie tra i soci o tra i soci e la società, o tra i soci e l'Organo Amministrativo, che abbiano ad oggetto diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio del P.M. oppure la validità delle deliberazioni assembleari, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli art. 34-37 del D. Lgs. N. 5/2003, nonché delle vigenti normative in materia di arbitrato rituale. Il Collegio sarà composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale competente per la sede sociale. Il Collegio deciderà secondo diritto e nel termine di tre mesi dalla sua costituzione, salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa.”.

Firmato Rosa Fiume Giallo Imperatore

- " Antonietta Casino
- " Luciano Leone
- " Rosaria Leone Giliberti
- " Casino Vittoria
- " Maurizio Savio - segue sigillo